

Gli studi professionali stanno valutando con i propri clienti le opzioni sul concordato

DS6901

DS6901

Cpb con spauracchio controlli

Sul piatto della bilancia reddito e situazione previsionale

Il contribuente deve tenere conto di certezza e programmazione nonché dei valori indicati nella proposta dell'Agenzia delle entrate che, per questo biennio, risulta assai onerosa e se non sceglie di aderire la possibilità di essere oggetto di verifiche

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025/2026 in corso di valutazione. È opportuno tenere conto dell'andamento economico di ogni singolo contribuente ma anche la possibilità di subire controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria che fanno da contraltare ai benefici derivanti dalla pianificazione fiscale e premiali nonché dall'adesione al ravvedimento speciale per i periodi dal 2019 al 2023.

Dopo i recenti inviti collocati nel cassetto fiscale, a cura dell'Agenzia delle entrate, che sollecitano i soggetti Isa all'adesione, a pochi giorni dal termine per aderire al patto con il Fisco, i contribuenti, assistiti dai propri professionisti, stanno valutando se aderire o meno al concordato, di cui al dlgs 13/2024.

Com'è noto, alla versione del biennio 2025/2026, innanzitutto, non potranno aderire né i contribuenti che applicano il regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, né i soggetti Isa che hanno aderito al biennio 2024/2025 o quelli che non hanno applicato gli indicatori Isa nel periodo 2024.

Posta questa scrematura, il contribuente (soggetto Isa) deve, prima di tutto, verificare la situazione reddituale del 2024 e l'andamento, certamente previsionale, della propria attività nel prossimo biennio (2025/2026) oggetto dell'accordo; situazione del tutto soggettiva che ha sicuramente una grande rilevanza sulla scelta di aderire o

meno al concordato e che deve tenere conto anche dei valori indicati nella proposta dell'Agenzia delle entrate che, per questo biennio, risulta assai onerosa.

Con l'accettazione della proposta, poi, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati, nonché quelli effettivi (circ. 18/E/2024 § 2.2.1) nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi di imposta oggetto di concordato, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del dlgs 13/2024, nell'ulteriore considerazione che gli adempimenti, posti in capo al contribuente che ha aderito, non si esauriscono con la mera accettazione della proposta in quanto, nel biennio oggetto di concordato, i contribuenti sono, in ogni caso,

tenuti a rispettare gli obblighi contabili previsti dal regime applicato, presentare la dichiarazione dei redditi e Irap, se dovute, e a comunicare i dati rilevanti ai fini Isa, ai sensi dell'art. 13 del dlgs 13/2024.

Come vantaggio ulteriore, finalizzato all'incremento delle adesioni (piuttosto esegue in questo momento) ma sebbene con perfezionamento a partire dal 1° gennaio prossimo, vi è la possibilità, con il pagamento di una imposta sostitutiva modulata sulle pagelle Isa, di aderire al ravvedimento speciale riproposto, per le annualità dal 2019 al 2023, dall'art. 12-ter del dlgs 84/2025.

Non ultimo deve essere considerato quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 del dlgs 13/2024 il quale prevede una intensificazione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei confronti dei

soggetti che "non" aderiscono o decadono dal concordato preventivo biennale.

Sul punto, a contraltare, si evidenzia che la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che resta condizionata, invece, a determinate attività di analisi del rischio, di cui all'art. 6 del dm 28/04/2025, relativamente al Cpb 2025-2026.

La detta situazione sembrava non avallata dal Governo giacché, in un recente intervento (convegno del 25/09/2024) il viceministro dell'economia, On. Maurizio Leo, aveva sostenuto che i soggetti che non aderivano al patto, rischiavano di essere inseriti in liste selettive, pur non comportando automatismi ma in presenza di determinati indici di evasione; situazione del tutto rientrata ma con adesione sospinta anche dal recente invito dello stesso viceministro indirizzato ai vertici delle categorie professionali, come quella dei commercialisti.

In effetti, come emerge dal-

la stessa comunicazione, i contribuenti devono valutare l'adesione "in termini di certezza fiscale e programmazione" ma soprattutto devono tenere conto degli obblighi e dei costi derivanti dall'adesione nonché dei benefici, soprattutto in relazione all'applicazione del regime premiale, di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto legge 50/2017, anche ai fini Iva a prescindere



dal punteggio di affidabilità e, maggiormente, al blocco delle rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, di cui art. 39 del dpr 600/1973 (analitiche, induttive e presuntive) e Iva, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 54 del decreto del presidente della Repubblica 633/1972 (presuntive).

Nelle attività di controllo effettuate nei confronti dei contribuenti che "non" aderiscono al patto o che decadono dallo stesso, possono essere utilizzate le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell'anagrafe dei conti finanziari (circ. 9/E/2025 § 2), con la conseguenza che il rischio di essere accertati appare il medesimo di quando questo istituto non era ancora presente.

— © Riproduzione riservata — ■

DS6901

DS6901



Sotto osservazione l'affidabilità fiscale